

Fatti o atti successivi al licenziamento illegittimo e idonei a risolvere il rapporto – Cass. n. 27787/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) - Ordine giudiziale di reintegra e condanna all'adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto - Fatti o atti successivi al licenziamento illegittimo e idonei a risolvere il rapporto - Secondo licenziamento intimato per ragioni diverse e per fatti successivi intervenuto nel corso del giudizio e non impugnato - Rilevanza - Giudicato formatosi in ordine all'illegittimità del primo licenziamento - Ininfluenza.

L'ordine giudiziale di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato costituisce una condanna (generica) del datore all'adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (e quindi ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, rappresentata, senza identificarsi con essa, dalla riattivazione del normale presupposto dell'esecuzione del rapporto) ed altresì contiene l'accertamento dell'inidoneità del licenziamento ad estinguere il rapporto al momento in cui è intimato; accertamento questo che però non si estende anche ad intervalli di tempo successivi, sicché l'ordine di reintegrazione e la condanna al pagamento delle retribuzioni per il periodo successivo al recesso datoriale restano condizionati alla permanenza del rapporto dopo il licenziamento e alla possibile incidenza di ulteriori (e successivi) fatti o atti idonei a determinare la risoluzione del rapporto stesso. Conseguenza che - ove sia intervenuto, nelle more del giudizio e prima dell'ordine di reintegrazione, un secondo licenziamento intimato per ragioni diverse e per fatti successivi, non impugnato - il lavoratore non può far valere il giudicato formatosi in ordine all'illegittimità del primo licenziamento, assumendo che l'ordine di reintegrazione (emesso dopo il secondo licenziamento) contenga anche l'accertamento dell'attualità del rapporto.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27787 del 12/10/2021 (Rv. 662583 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909

Corte

Cassazione

27787

2021